

OGGETTO: PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO – RADDOPPIATO L'IMPORTO DEL "TICKET" DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO

L'art. 1, comma 137 della legge 205/2017 (*) ha raddoppiato l'importo del cd "ticket licenziamento" di cui all'art. 2, comma 31 della legge 92/2012, che il datore di lavoro soggetto alla disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria (***) deve versare all'INPS in caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991: dall'1 gennaio 2018, infatti, tale somma dovrà essere calcolata applicando l'aliquota dell'82 % (non più del 41 %) sul massimale mensile della NASpI ("*Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego*") per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012).

Pertanto, considerando il massimale mensile NASpI del 2017, pari a 1.195 euro (quello del 2018 non è stato ancora diramato alla data di chiusura di questo Notiziario), per ogni lavoratore licenziato con anzianità pari o superiore a 3 anni l'importo da versare aumenta:

- da 1.470 a 2.940 euro, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale;
- da 4.410 a 8.820 euro, qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda, invece, senza accordo sindacale.

Per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a tre anni, i suddetti importi vanno proporzionalmente ridotti.

Relativamente alle procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, il datore di lavoro dovrà invece versare gli importi stabiliti per il 2017 (1.470 o 4.410 euro per ciascun lavoratore licenziato).

(*) Art. 1, comma 137 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

() Art. 20 d.lgs. 148/2015**

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

4. *omissis*

5. *omissis*

6. *omissis*